

e. IV

CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO
Atti Consiglio n. 291/A III Legislatura

"NORMATIVA PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALLE
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFES-
SIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 17/10/78 N° 54"

Approvato dalla G.R. nella seduta dell'1/12/1982.

R E G I O N E P U G L I A

RELAZIONE

Come é noto la legge regionale 17.10.1978, n.54, recante provvedimenti in materia di formazione professionale, prevede che la Regione Puglia, per la realizzazione delle attività formative previste nei piani poliennali ed annuali di formazione, si avvalga degli Enti delegati o, mediante convenzioni, di Enti ed Associazioni nazionali, regionali e territoriali, che siano espressione delle organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, delle istituzioni regionali, territoriali, associative, di carattere formativo e sociale e con aziende o consorzi di esse, nonché con Enti ed Associazioni che perseguano statutariamente, senza scopo di lucro, finalità di formazione professionale".

L'art. 5, punto 5° della legge 21.12.1978, n. 845 (legge quadro in materia di formazione professionale) e l'art. 29, primo comma, lettera b) della L.R. n.54/78, stabiliscono, inoltre, che al personale degli Enti convenzionati impegnati nelle attività di formazione professionale debba essere puntualmente applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro, che la Regione per-altro, ad ogni rinnovo, recepisce con provvedimento del Consiglio Regionale.

R E G I O N E P U G L I A

- 2 -

Il presente disegno di legge intende disciplinare la normativa per l'erogazione dei finanziamenti relativi alle retribuzioni del personale degli Enti gestori convenzionati e delegati, riconoscendo la possibilità di utilizzazione di detto personale da parte degli Enti Gestori da cui dipende, oltre che per attività corsuali, anche per attività propedeutiche e complementari alle attività corsuali o di impegnarlo in attività di aggiornamento, riqualificazione e riconversione, attività previste dalla L.R. n.54/78.

Infatti, l'art.25 della citata L.R. n.54/78, impegna la Regione a programmare attività di aggiornamento permanente e riconversione finalizzate all'arricchimento professionale e culturale degli operatori, secondo le richieste emergenti di formazione.

Così come l'art.6 stabilisce che la Regione avvii studi e ricerche in ordine " alle esigenze di formazione, alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei processi produttivi, alle scelte professionali, al collocamento degli allievi " utilizzando, tra l'altro, il contributo di tutti gli operatori della formazione professionale.

Inoltre, allo scopo di consentire agli operatori di svolgere le attività innanzi citate, mantenendo sempre un rapporto di lavoro di natura privatistica con gli Enti gestori da cui dipendono, con il presente disegno di legge, si riconoscono agli Enti gestori nelle more dell'approvazione del piano annuale di attività di cui all'art.8 della L.R. n.54/78, le spese fisse ordinarie per il funzionamento delle sedi operative.

R E G I O N E P U G L I A

- 3 -

Tutto ciò oltre all'evidente effetto di offrire stabilmente alla Regione il prezioso contributo degli operatori del settore anche al di fuori delle attività meramente consuale, comunque per attività ad essa finalizzate, garantisce a tali operatori la tranquillità riverente dalla corresponsione nei tempi dovuti della retribuzione spettante, ridando, da questo punto di vista, parziale serenità ad un settore che negli ultimi anni ha conosciuto notevoli traversie.

Giova infine ricordare che un provvedimento legislativo di tale tipo è stato già adottato da un'altra Regione Italiana, la Regione Campania(legge 17.3.81, n.19 e 22.4.82, n.20), con effetti fortemente positivi nella realizzazione delle attività formative e della qualità dell'impegno degli operatori del settore.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DISEGNO DI LEGGE

===== M. 40

" Normativa per l'erogazione dei finanziamenti relativi alle retribuzioni del personale degli Enti di formazione professionale di cui all'art.5 della L.R.17.10.78 N.54".

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1

Per la realizzazione delle attività di formazione professionale, la Regione riconosce gli oneri per le retribuzioni del personale iscritto nell'Albo o nell'Elenco regionale di cui all'art.26 della L.R. n.54/78, purchè detto personale sia ad esclusiva disposizione dell'Ente gestore da cui dipende per l'attuazione, nell'ambito delle direttive che al riguardo emanerà la Giunta Regionale, di quanto previsto all'art.2 lettera e), art.6 - 3° comma, art.9, art.25, art.28; art.33 della L.R. 17.10.1978, n.54.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 2

Al fine di consentire l'attuazione delle attività previste all'art.1 della presente legge ed il rispetto dell'art.5 punto 5 della legge 21.12.1978, n.845, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare trimestralmente a favore delle Amministrazioni Provinciali per le attività delegate, e degli Enti Gestori per le attività convenzionate, i tre dodicesimi del finanziamento relativo alle spese contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale di cui all'art.1.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3

Entro il 31 luglio di ogni anno gli Enti Gestori di attività di formazione professionale di cui ai comma 2 e 5 dell'art.5 della L.R. 17.10.1978, n.54, trasmettono all'Assessorato Regionale alla F.P. l'elenco del personale dipendente di cui all'art.1 con la specificazione della spesa prevista per l'intero successivo anno formativo.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 4

Per lo svolgimento dei corsi in affidamento i finanziamenti sono accreditati, per le attività delegate alle Amministrazioni Provinciali e per quelle convenzionate agli Enti Gestori, su due distinti conti correnti bancari di cui uno riservato alle retribuzioni del personale e dei relativi oneri riflessi.

Gli Enti Gestori, previa apposite Convenzioni con gli Istituti Bancari, devono affidare agli stessi il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonché per il versamento degli oneri riflessi, operando sui conti correnti dei Centri all'ucpc istituiti ai sensi del comma precedente.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 5

Nelle more dell'approvazione del piano annuale di cui all'art.8 della L.R. n.54/78, allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, saranno riconosciute agli Enti Gestori le spese fisse ordinarie per il funzionamento delle sedi operative.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 6

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi al Cap. 11102 del Bilancio regionale per l'esercizio 1982 che presenta la necessaria copertura.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983 viene istituito nello stato di previsione della spesa un apposito capitolo con la seguente denominazione "Finanziamento degli oneri relativi alle retribuzioni del personale della formazione professionale" il cui stanziamento sarà determinato per ciascun anno finanziario con la legge di approvazione del relativo bilancio.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente, a norma del II° comma dell'art.127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmissione al Consiglio Regionale
Ilare permanentemente il